

Misura

La misura dell'indennità è pari all' **80% della retribuzione globale media giornaliera(RGM)** per le giornate indennizzabili. Le giornate indennizzabili sono tutte le giornate incluse nel periodo per le impiegate mentre per le operaie vanno escluse le domeniche e le festività, la RMG viene determinata in funzione della qualifica della lavoratrice. Per retribuzione si intende tutto ciò che la lavoratrice riceve dal datore di lavoro in denaro e in natura al lordo di qualsiasi ritenuta per il compenso dell'opera prestata, ivi compresa la quota degli emolumenti a carattere ricorrente non corrisposti e non frazionati nel normale periodo di paga.

Modalità di pagamento della prestazione

- **Pagamento a conguaglio** da parte dei datori di lavoro per la generalità dei lavoratori dipendenti, sulla base della previsione dell'art. 1 dl 633/1979 (nel caso di mancato pagamento istruzioni con msg. **28997/2010**).
- **Pagamento diretto** da parte dell'INPS in particolari condizioni per:
 - ❖ Lavoratrici agricole;
 - ❖ lavoratrici a domicilio;
 - ❖ lavoratrici dello spettacolo;
 - ❖ lavoratrici che hanno perso il posto di lavoro ma non il diritto all'indennità di maternità (art. 24 TU 151/2001);
 - ❖ lavoratrici gestione separata;
 - ❖ lavoratrici in aspettativa sindacale;

N.B. msg. INPS 28997/2010)....E' SEMPRE NECESSARIA LA DOMANDA DA PARTE DELLA LAVORATRICE (MOD SR01) IN MODALITA' TELEMATICA entro un anno dall'ultimo giorno di godimento del diritto pena prescrizione dello stesso

Documentazione occorrente

Per le nascite:

- certificato di gravidanza con data presunta di parto;
- certificato di nascita o di aborto *o autocertificazione + CF bambino (comunque normalmente disponibile per INPS);
- autorizzazioni della ASL alla maternità anticipata o posticipata.

Per le adozioni e gli affidi:

- provvedimento tribunale minori per l'adozione o affidamento del minore italiano e data effettiva ingresso minore in famiglia;

- provvedimento di adozione o affido straniero (da convalidare da giudice italiano), provvedimento del giudice italiano di convalida dell'adozione internazionale ;
- provvedimento attestante la data di ingresso in Italia del minore

N.B. Il decreto 69/2013 (art 34 D. del Fare) prevede i **certificati medici** di gravidanza che indicano la data presunta del parto, dei certificati di parto o d'interruzione di gravidanza d'ora in poi dovranno essere inviati online direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato – e non più da parte delle lavoratrici – all'Istituto, il quale si occuperà poi di trasmetterli al datore di lavoro mediante posta elettronica o accesso diretto al sistema INPS - I tempi di adeguamento del sistema sanitario sono previsti in 6 mesi. Sono comunque trasmesse dalle amministrazioni emittenti ma allegarle abbrevia la liquidazione

Particolari forme di rapporto di lavoro

Part Time – lavoro intermittente

La Circolare INPS n. 41/2006 tratta specificamente le forme di lavoro non a tempo pieno per tutte le prestazioni di malattia e maternità e le modalità di calcolo.

Passaggio da part- time a full time

Nel caso di passaggio da attività part time ad attività a tempo pieno (art. 60 TU) e viceversa occorre fare riferimento a quella che sarebbe stata la paga della lavoratrice « come se avesse effettivamente lavorato» qualora il calcolo differisse, per motivi legati ad eventi accaduti alla lavoratrice o alla diversa organizzazione

aziendale, rispetto a quello previsto dalla circ. INPS 134382 all. circ 17/82 (circ. INPS 182/1997 - Msg. INPS 011635/2006 del 13.04.2006

Maternità e Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria

L'indennità di maternità è incumulabile e il relativo trattamento (astensione obbligatoria) prevale sull'indennità eventualmente dovuta per ipotesi d'integrazione salariale. Per gli eventi di maternità insorti oltre il secondo mese dalla cessazione dell'intervento ordinario o straordinario di integrazione guadagni senza che sia stata ripresa l'attività lavorativa, non spetta alcuna indennità (circolare Inps n. 139 del 1982 parte II punto 15). La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità di maternità a favore della lavoratrice sospesa ed in godimento della integrazione salariale straordinaria è costituito dalla retribuzione media globale giornaliera che una lavoratrice della stessa categoria, che abbia continuato a svolgere regolarmente la prestazione lavorativa, ha percepito nel periodo di paga scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (circolare Inps n. 152 del 1990)

Maternità durante Mobilità e ASpi

Mobilità:

- *Alle lavoratrici che stanno fruendo dell'indennità di mobilità per i periodi di astensione obbligatoria successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, spetta l'indennità di maternità.*
- *A tali lavoratrici l'indennità di mobilità già concessa dovrà essere sospesa ed eventualmente ripristinata al termine della astensione. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non modificano i limiti di durata della indennità di mobilità ma soltanto quelli di iscrizione nelle relative liste.*

Disoccupazione (ASpi - NASpi)

- *Il diritto all' indennità di maternità in un periodo contestuale all' indennità disoccupazione, ASpi e NASpi, determina la sospensione del pagamento della disoccupazione a decorrere dalla data di inizio del periodo di interdizione obbligatoria. La cessazione del periodo indennizzato per maternità produrrà (perdurando lo stato di disoccupazione) il ripristino di quest' ultima sino al suo naturale termine.*

Assegno al Nucleo familiare

La madre lavoratrice dipendente anche adottiva o affidataria, ha diritto a fruire degli assegni al nucleo familiare per tutto il periodo indennizzabile per gravidanza o puerperio, a condizione che risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi), anche presso più datori di lavoro, nei 30 giorni precedenti il verificarsi dell' evento tutelato (inizio congedo di maternità/inizio astensione dal lavoro disposta dalla DTL). Il padre lavoratore dipendente anche adottivo o affidatario, ha diritto agli ANF alle stesse condizioni della madre, per il periodo di congedo ad esso riconosciuto dalla legge.

Il pagamento degli assegni fine effettuato dal datore di lavoro contestualmente all' erogazione dell' indennità per congedo di maternità. La corresponsione degli ANF è sospesa in ogni caso nell' ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro (Circ.Inps n.53128 Obg del 23.04.1952).

Prescrizione

L'indennità di maternità si prescrive dopo un anno dalla fine dell'evento, in caso di pagamento diretto dopo un anno dal giorno successivo all'ultimo indennizzabile - ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrimestrale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l'indennità in caso di pagamento a conguaglio.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo (rinvia l'inizio della decorrenza della prescrizione o la sospende se la prescrizione ha già iniziato il suo corso) dei termini di prescrizione conseguentemente la presentazione della domanda di maternità sospende la prescrizione fino all'esaurimento della fase amministrativa. Il procedimento amministrativo può estrinsecarsi in diverse ipotesi applicative quindi il periodo di sospensione della prescrizione cambierà a seconda delle situazioni.

In caso di mancata presentazione della domanda la prescrizione decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo indennizzabile, la presentazione del "certificato di assistenza al parto" o autocertificazione attestante il rapporto di parentale madre/figlio, ai fini della prescrizione produce gli stessi effetti della domanda di congedo di maternità, se accompagnato dalla richiesta scritta della lavoratrice madre di voler fruire della prestazione di maternità. La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte (istanze, sollecitazioni, intimazioni ecc.) presentate dal lavoratore dal Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore stesso, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione all'Istituto.

Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell'Istituto. A partire dal 26.4.2012 i ricorsi amministrativi potranno essere presentati all'Inps esclusivamente attraverso il canale telematico o per tramite degli intermediari abilitati. Il ricorso amministrativo è necessario per la procedibilità delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ai sensi dell'articolo 443 c.p.c per la domanda di ricorso amministrativo non potranno più essere presentate in modalità cartacea, ma solo attraverso l'utilizzo del canale telematico - ha disposto, l'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi, stabilito che, a partire dal 21.2.2011 l'istanza relativa ai ricorsi amministrativi, in particolare per le ipotesi che rientrano nella previsione dell'articolo 443 c.p.c., "La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa .

Decadenza

Ben diverso è l'istituto della decadenza il quale, pur essendo rilevante ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria, esplica i suoi effetti anche ai fini del diritto alla prestazione stessa. Il termine della decadenza non può essere né interrotto, né sospeso se non con l'avvio dell'azione giudiziaria.

I termini di decadenza per le prestazioni temporanee e quindi per l'indennità di maternità sono di un anno. L'anno di tempo per adire la Magistratura decorre dal giorno successivo a quello in cui è trascorso il periodo previsto per la fase di contenzioso amministrativo, periodo variabile fino ad un massimo di 300 giorni dalla data di richiesta delle prestazioni e secondo le seguenti ipotesi:

- ***un anno dal giorno successivo*** a quello in cui si è pronunciato su ricorso il comitato provinciale nei termini di legge;

- **un anno dal 91° giorno successivo** alla presentazione del ricorso, se l'INPS non si è pronunciato sul ricorso;
- **un anno dal 301° giorno** dalla richiesta della prestazione, nel caso in cui non sia stato inoltrato ricorso e siano prescritti i termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo

Procedura

Accedere al portale INPS → Servizi On line → Servizi → Sostegno Reddito → Maternità

Selezionare “ Congedo di maternità/paternità per lavoratori dipendenti (Tale sezione deve essere utilizzata per le istanze relative alla genericità dei lavoratori dipendenti ovvero per i lavoratori domestici – licenziati – sospesi)